



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 240/16/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ABANO TERME PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 14 giugno 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante *“Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”*;

VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182 recante *“Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali”*;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81 recante *“Elezione diretta del sindaco, del Presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 8 aprile 2016, con il quale sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dei Consigli comunali, e per il giorno 19 giugno 2016 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la nota prot. n. 30257 del 31 maggio 2016 con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Abano Terme a seguito della segnalazione presentata dalla Signora Lara Chiodi, consigliere comunale, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione comunale per la diffusione di un "volantino [...] in cui si annuncia per martedì 24 maggio ore 11,30 inaugurazione del sindaco Luca Claudio della casetta dell'acqua a Giarre" e per l'affissione di locandine "in un quartiere cittadino, con logo del Comune, in cui si informa la cittadinanza in riferimento ad alcuni disagi [...]". In particolare il Comitato ha rilevato che "appare con evidenza la mancanza di impersonalità dell'avviso comunale relativo ai lavori di manutenzione stradale in località Sacro Cuore" ed disposto "all'unanimità di segnalare a codesta Autorità la violazione dell'articolo 9, comma 2, legge 28/2000 da parte del Comune di Abano Terme";

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la memoria del 27 maggio 2016 con cui il Sindaco del Comune di Abano Terme ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- in merito all'evento "Inaugurazione sorgente urbana Giarre" l'iniziativa è stata promossa ed organizzata esclusivamente a cura della AcegsApsAmga S.p.a di Padova, senza alcun concorso da parte del Comune. Alla manifestazione che ha avuto luogo nella mattinata del 24 maggio hanno partecipato gli alunni della scuola primaria "De Amicis", invitati direttamente dalla predetta società. L'invito a partecipare è stato rivolto anche al Sindaco che ha presenziato alla manifestazione prendendo la parola per un brevissimo intervento solo per ringraziare coloro che avevano collaborato alla riuscita della manifestazione. Quanto alle locandine affisse nei luoghi pubblici per pubblicizzare l'evento, le stesse sono state affisse dalla Farmacia Meltias, interessata all'evento;
- con riferimento alle locandine affisse in data 25 maggio in località Sacro Cuore, "si tratta di semplici avvisi per informare la cittadinanza dell'esecuzione di lavori di sistemazione di alcuni tratti di manto stradale e di eventuali disagi che tali lavori avrebbero potuto comportare trattandosi di una zona molto centrale e interessata da un notevole traffico";

PRESA VISIONE dei volantini e delle locandine allegate alla documentazione istruttoria relativi alle iniziative oggetto di segnalazione;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO, inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO che la diffusione dei volantini relativi alla manifestazione del 24 maggio 2016 per l'inaugurazione della sorgente urbana di Giarre non sono riconducibili all'amministrazione comunale in quanto predisposte dagli organizzatori dell'evento, ed esulano pertanto dal novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

CONSIDERATO che l'affissione di manifesti recanti *“avviso alla cittadinanza”* in merito all'effettuazione *“di lavori di sistemazione del manto stradale nel Piazzale antistate la Chiesa del Sacro Cuore”* costituisce una fattispecie di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000 ed appare riconducibile



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

all'Amministrazione comunale di Abano Terme in quanto reca il logo del Comune e l'indicazione *"il vostro Sindaco Luca Claudio"*;

RILEVATO che la predetta iniziativa ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto successiva alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative;

RILEVATO che la comunicazione istituzionale in questione non presenta i requisiti cui l'art. 9 della legge n. 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto i manifesti relativi all'avviso di lavori di manutenzione del manto stradale, oltre a recare il logo del Comune di Abano Terme, riportano l'indicazione *"il vostro Sindaco Luca Claudio"*, riferita sindaco uscente, nuovamente candidato;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della predetta comunicazione istituzionale a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

RITENUTO di condividere la proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

al Comune di Abano Terme di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, al entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata con i manifesti di *"avviso alla cittadinanza"* in merito all'effettuazione *"di lavori di sistemazione del manto stradale nel Piazzale antistate la Chiesa del Sacro Cuore"*. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *"Autorità per le Garanzie nelle"*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Comunicazioni-Direzione Contenuti Audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Abano Terme e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 14 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi